

D.R. n. 1403 /2014
 Prot. n. 12924 del 14/10/2014
 Titolo I
 Classe 13
 Fasc. 2014-1/13.3

OGGETTO: Elezioni delle rappresentanze studentesche nella Consulta degli Studenti, nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione per il biennio accademico 2014/2016.

IL RETTORE

- VISTO** l'art.6, comma 1, del D.L. 21.4.1995, n.120 convertito con modificazioni nella Legge 21.6.1995, n.236 che detta norme in materia di composizione degli organi collegiali degli Atenei;
- VISTO** il D.M. 22.10.2004, n.270 recante modifiche al D.M. 3.11.1999, n.509;
- VISTA** la Legge n.240 del 30.12.2010 in materia di organizzazione delle Università del personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'art.2, comma 2 lett.h);
- VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- CONSIDERATA** la necessità di procedere al rinnovo delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione ed alla ricomposizione della Consulta degli Studenti per il biennio accademico 2014/2016;
- VISTO** il Regolamento per le elezioni degli studenti negli organi universitari ed extrauniversitari;
- VISTO** il Regolamento disciplinante la costituzione ed il funzionamento della Consulta degli studenti ed in particolare, l'art.4;
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo in punto di criteri e di modalità di elezione della rappresentanze studentesche, ed in particolare, l'art.55 del medesimo, che prevede il voto espresso anche in via elettronica;
- RITENUTA** la modalità telematica di presentazione delle liste, delle candidature e del voto come la più opportuna per lo svolgimento delle elezioni in oggetto;
- VALUTATA** l'opportunità di assicurare la più ampia partecipazione degli studenti alle votazioni per il rinnovo delle proprie rappresentanze in linea con gli obiettivi di economicità e digitalizzazione fissati dal Codice dell'Amministrazione Digitale;
- VISTO** il parere espresso dalla Consulta degli Studenti nella seduta del 22.09.2014;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 14.10.2014 con la quale è stata approvata la procedura elettorale per la elezione delle suddette rappresentanze con modalità telematica

DECRETA

ART. 1 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Sono indette, per i giorni **mercoledì 26 e giovedì 27 Novembre 2014** presso l'Università "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara le votazioni per la elezione delle rappresentanze studentesche nei seguenti organismi per il biennio accademico 2014/2015 - 2015/2016:

<u>A. CONSULTA DEGLI STUDENTI</u>	STUDENTI	29
<u>B. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ATENEIO</u>	STUDENTI	2

C. SENATO ACCADEMICO

STUDENTI

4

ART. 2 – ELETTORATO ATTIVO

1. Hanno diritto al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico in corso alle date di svolgimento delle votazioni.
2. L'elettorato attivo spetta:
 - a) per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico, del Vecchio Ordinamento, nonché agli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato ed alle Scuole di Specializzazione;
 - b) per la Consulta degli Studenti, a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico, del Vecchio Ordinamento.
3. Lo studente/dottorando/specializzando può verificare la propria posizione elettorale accedendo alla pagina personale su <https://core.unich.it/elezioni>.
4. In caso di criticità o problemi inerenti la posizione elettorale attesa e non rilevata, lo studente dovrà rivolgersi alla competente Segreteria Studenti per regolarizzare la propria posizione amministrativa.

ART. 3 – ELETTORATO PASSIVO

1. L'elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti all'anno accademico 2014/2015 (**studenti che risultino aver versato la prima rata d'iscrizione**) per la prima volta (**esclusi i rinunciatari e decaduti**) e non oltre il primo anno fuori corso (**per cui il numero degli anni di iscrizione del candidato non può eccedere la somma più uno degli anni previsti dal Corso di studi d'iscrizione**) e che abbiano regolarizzato la propria posizione amministrativa entro e non oltre il 5 novembre 2014.
2. L'elettorato passivo spetta:
 - a) per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico, del Vecchio Ordinamento, nonché agli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato;
 - b) per la Consulta degli Studenti, a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Specialistica/Magistrale/Magistrale a ciclo unico e del Vecchio Ordinamento.
3. Il mandato è di durata biennale, con decorrenza dalla data stabilita nel relativo Decreto di nomina, ed è rinnovabile per una sola volta.
4. Lo studente/dottorando può verificare la propria posizione elettorale accedendo alla pagina personale su <https://core.unich.it/elezioni>.
5. In caso di criticità o problemi inerenti la posizione elettorale attesa e non rilevata, lo studente dovrà rivolgersi alla competente Segreteria Studenti per regolarizzare la propria posizione amministrativa.

ART. 4 – COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

1. Il Rettore costituisce con proprio decreto la Commissione Elettorale Centrale.
2. Essa è composta da:
 - a) n.1 Professore di ruolo con funzioni di Presidente
 - b) n.1 Ricercatore universitario
 - c) n.1 Dipendente dell'Amministrazione con funzioni di Segretario
 - d) n.1 rappresentante della Consulta degli Studenti designato dai componenti della Consulta stessa.

3. Alla Commissione Elettorale Centrale è affidato il compito di sovrintendere al regolare svolgimento delle elezioni e di esercitare tutte le funzioni previste dall'art.45 del Regolamento Generale di Ateneo e di decidere in via definitiva su tutti i reclami proposti.

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

1. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti di cui al presente Decreto possono candidarsi alle elezioni delle rappresentanze sopra indicate, attraverso la procedura informatica, che inoltra la richiesta di candidatura al delegato di lista. Il delegato di lista ha la possibilità di accettarla, oppure rifiutarla liberando lo studente dal vincolo di cui al punto 5 lett. d) del presente articolo.

2. Le Associazioni legalmente riconosciute dall'Ateneo hanno il diritto di indicare e modificare, utilizzando la modulistica scaricabile dal sito web di Ateneo, il proprio delegato di lista, gestore dei contenuti web della lista medesima. Inizialmente la procedura informatica imposterà come gestore dei contenuti web il Presidente dell'Associazione.

3. Gli studenti che intendono proporre una nuova lista, a far data dal presente Decreto possono richiedere l'apertura della lista medesima utilizzando la modulistica scaricabile dal sito web di Ateneo <http://www.unich.it>. Tale modulistica dovrà essere consegnata all'Area Affari Generali entro e non oltre il termine dell'11.11.2014. Nella modulistica vanno indicati il nome della lista e le generalità del delegato di lista, gestore dei contenuti web della lista medesima.

4. L'ordine di presentazione di ciascuna lista determina l'ordine di visualizzazione nel sistema elettorale. I dati richiesti in fase di presentazione della lista sono i seguenti:

- a) una sigla o breve denominazione di non più di trenta caratteri, idonea a identificare la lista; il contrassegno contenuto in un cerchio del diametro di dieci centimetri in formato JPEG con risoluzione di 300 DPI in colore bianco/nero della dimensione massima di 1 MegaBytes;
- b) l'indicazione del delegato di lista di un recapito telefonico e/o di posta elettronica del medesimo alla presentazione della lista, rappresentante ufficiale della lista medesima, il quale la rappresenta per ogni ulteriore adempimento anche nei rapporti con l'Ufficio elettorale;

5. La presentazione delle liste dei candidati avviene, con modalità telematica effettuando la conferma dei dati inseriti da parte del delegato di lista entro le **ore 13.00 del giorno martedì 18 Novembre 2014**. Avvenuta la conferma dei dati non sono più ammesse integrazioni.

Si ricorda che il sistema è vincolato alle seguenti condizioni:

- a) per ogni organo l'elenco dei candidati, in numero non superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere;
- b) la sottoscrizione di un numero di presentatori, a supporto di ciascuna lista, pari almeno a:
 - 75 studenti regolarmente iscritti all'Università "G. d'Annunzio", in riferimento all'elezione delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico
 - 100 studenti regolarmente iscritti all'Università "G. d'Annunzio", in riferimento all'elezione delle rappresentanze nella Consulta degli studenti.
- c) il numero delle firme di appoggio degli studenti a supporto di ciascuna lista di cui al comma 5, lett. b) del presente articolo, per le rispettive rappresentanze nei diversi organi, non può eccedere di oltre la metà i numeri indicati. Inoltre, ciascuno studente può firmare in appoggio per una sola lista tra quelle concorrenti per la medesima tipologia di elezione. Resta inteso che se lo studente firma in appoggio per una lista non può essere in alcun modo candidato per la medesima elezione (cfr. lett. d).
- d) lo studente che si è presentato quale candidato in una lista non può firmare in appoggio a nessuna lista.

ART. 6 - NUMERO CANDIDATI E NUMERO MASSIMO DI CANDIDATI, FIRME D'APPOGGIO E PREFERENZE

ORGANISMO	CANDIDATI	NUMERO MASSIMO CANDIDATI	NUMERO MINIMO FIRME	NUMERO MASSIMO FIRME	PREFERENZE
Consulta degli Studenti	29	29	100	150	1
Consiglio di Amministrazione	2	4	75	112	1
Senato Accademico	4	8	75	112	1

ART. 7 – PUBBLICAZIONE DELLE LISTE

1. Le liste dei candidati, la cui conformità alla legge ed al presente Decreto risulti accertata dalla Commissione Elettorale Centrale, sulla base dei dati forniti dal *Settore Applicativi Servizi Studenti*, sono pubblicate sull'albo on-line dell'Università e sul sito web di Ateneo il **giorno 20.11.2014**.
2. Il manifesto elettorale riporta le liste con il relativo contrassegno o sigla nell'ordine cronologico di presentazione e sono riportati cognome e nome, data e luogo di nascita, nonché il Corso di studi di appartenenza dei candidati, a ciascuno dei quali viene assegnato un numero progressivo dal Delegato di Lista.

ART. 8 – RICORSI AVVERSO LE LISTE

1. Avverso la composizione o esclusione dalle liste può essere proposto ricorso scritto da parte degli interessati alla Commissione Elettorale Centrale da presentarsi a mano, presso l'Area Affari Generali dell'Ateneo, entro 2 giorni dalla pubblicazione delle liste.
2. La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia entro i 3 giorni successivi.

ART. 9 – VOTO


1. Il voto sarà espresso in forma telematica secondo procedure che ne garantiscano anonimato, integrità e segretezza.
2. L'elettore studente potrà esercitare il proprio diritto di voto accedendo alla propria Pagina Personale in ambiente operativo sicuro. Le modalità operative di tutte le procedure telematiche, comprese quelle di voto, sono pubblicate all'interno della pagina personale di gestione delle elezioni <https://core.unich.it/elezioni>.
3. **Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 09.00 del giorno 26.11.2014 alle ore 21.00 del giorno 27.11.2014.**
4. Non si costituiranno seggi elettorali. L'elettore potrà votare utilizzando qualsiasi PC (personale o disponibile presso le postazioni informatiche dell'Ateneo), tablet o smartphone connessi ad Internet.
5. Lo scrutinio telematico avverrà il giorno **venerdì 28.11.2014 alle ore 10.00** presso la sede del *Settore Applicativi Servizi Studenti*, alla presenza dei componenti della Commissione Elettorale Centrale.

ART. 10 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI

1. Spetta alla Commissione Elettorale Centrale decidere su eventuali contestazioni in ordine alle attività di gestione dello scrutinio telematico.

2. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici **martedì 2.12.2014** sull'albo on-line di Ateneo.
3. Entro 2 giorni dalla pubblicazione può essere proposto eventuale ricorso.
4. La Commissione Elettorale Centrale decide sui ricorsi entro 3 giorni successivi alla ricezione alla data di ricevimento dei medesimi.
5. Contro le decisioni o l'inerzia della Commissione Elettorale Centrale, i candidati o gli elettori possono avanzare ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati al Senato Accademico a mezzo (in alternativa):
 - raccomandata a.r., ai sensi dell'art.15, comma 7, del Regolamento elettorale;
 - consegnata a mano al Protocollo Generale di Ateneo.
6. Il Senato Accademico, convocato dal Rettore decorso il termine per la presentazione dei ricorsi, decide sui medesimi entro e non oltre **il giorno 23.12.2014**.
7. Le decisioni del Senato Accademico vengono pubblicate sull'albo on-line di Ateneo.
8. Per quanto non espressamente regolato dal presente Decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del *Regolamento Generale di Ateneo* e del *Regolamento per elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extrauniversitari*, entrambi reperibili sull'apposita pagina del sito istituzionale. Eventuali informazioni potranno essere richieste all'Area Affari Generali - Rettorato - Via dei Vestini, 31 - Chieti Scalo - tel.0871/3556272-6073-6072.

Prof. Carmine Di Ilio



AA.GG/GG/arp